



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB). "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti". Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di New Fin Srl Mediazione Creditizia su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il Cliente può asportarne copia.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

New Fin Srl, società di mediazione creditizia, con sede legale in Tortora (CS), viale Marconi 34, sede operativa in Caserta (CE) Via Giotto 13, codice fiscale e partita IVA n. 03663880783, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Cosenza con il n. CS - 249990, iscritta nell' **Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, (O.A.M.) n. M481** dal 23/03/2020, capitale sociale € 50000 i.v., telefono 0823/1450397, posta elettronica info@newfinsrl.it, pec: newfinsrl@legalmail.it, www.newfinsrl.it, assicurazione per i rischi professionali con **Tokio Marine Europe S.A.** con polizza n **HCC21-W0077159** emessa il 04/02/2022 scadenza **04/02/2023**.

La società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori in possesso dei requisiti indicati dall'art. 128-novies del D. Lgs. 141 del 13 Agosto 2010. È possibile consultare l'elenco dei Collaboratori di New Fin Srl nonché verificare i dati sopra riportati tramite il sito dell'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>.

COLLABORATORE DELLA NEW FIN SRL CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome:	
Codice Fiscale:	
Email:	
Telefono mobile:	

Il soggetto sopra indicato svolge per conto di New Fin Srl, attività di contatto con il pubblico per l'esercizio della mediazione creditizia ed i suoi dati sono consultabili e verificabili tramite il sito dell'OAM <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti/Collaboratori" – Rapporti attivi.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio può **svolgere esclusivamente** l'attività sopra indicata nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L'esercizio dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati dall'art.128 septies del TUB. La mediazione creditizia si articola nelle seguenti fasi: i) una preliminare attività di consulenza; ii) la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal cliente; iii) lo svolgimento di una pre-istruttoria e il successivo inoltramento della richiesta all'istituto bancario/finanziario. L'attività di mediazione creditizia, pertanto, comprende l'attività di consulenza per la quale non può essere richiesto un autonomo e separato compenso.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.

Rischi: L'attività di mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere che la New Fin Srl non riesca a mettere in contatto il cliente con una banca o con un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto. In quest'ultimo caso il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto responsabile della mancata concessione/erogazione del finanziamento.

Il mediatore creditizio può operare "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi stipulati tra le parti oppure "fuori convenzione" laddove siano state definite esclusivamente le modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente da inserirsi nel calcolo del TAEG. In entrambe i casi il mediatore creditizio è tenuto a consegnare alla clientela, prima della conclusione del contratto, il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide Banca D'Italia [Guida ABF, Guida il credito ai consumatori in parole semplici, Guida il Mutuo in parole semplici].



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA.

L'attività di mediazione creditizia viene svolta a titolo oneroso. I compensi spettanti al mediatore creditizio vengono liberamente concordati tra quest'ultimo e il cliente attraverso la sottoscrizione di un contratto e/o incarico di mediazione creditizia riportante le condizioni economiche del servizio offerto.

Tali condizioni economiche consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese per rilascio certificati, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

La "provvigione" (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata sul capitale erogato o montante lordo mutuato, dalla banca o intermediario finanziario, sarà dovuta dal Cliente a New Fin Srl, in via di principio in caso di concessione del finanziamento stesso da parte dell'istituto bancario/finanziario. New Fin precisa che, per i soli istituti aderenti al *Protocollo Assofin* in materia di Cessione del Quinto, il compenso provvigionale in caso di rinnovo del finanziamento precedentemente concesso ed erogato, verrà calcolato sulla differenza tra il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "**delta montante**"). Tale importo sarà comunicato alla banca o intermediario finanziario per il calcolo del TAEG e inserimento nei prospetti informativi standardizzati. Per gli istituti convenzionati con New Fin Srl sono previsti degli importi massimi così come meglio specificato nella sottostante tabella e comunque entro il tasso di soglia definito dalla Banca D'Italia per il periodo di riferimento.

Tipologia di finanziamento	Provvigioni massime percepibili su capitale lordo mutuato
Cessione de Quinto / Delega di Pagamento	12%

Tipologia di finanziamento/Spesa	Provvigioni massime percepibili su importo erogato
Prestito Personale	2,9%
Mutuo Famiglia	1,5%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure)	Fino ad un max di € 500,00
Spese di istruttoria	Fino ad un max di € 500,00
Penali	Fino ad un max di € 1.000,00

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento. Secondo quanto previsto dall'art. 120-decies TUB la New Fin Srl informa che, al momento della presente comunicazione, non è in grado di indicare l'importo di eventuali commissioni o altre spese che la banca o l'ente finanziatore dovranno versare al mediatore creditizio per l'attività svolta in quanto esse non risultano note. Le commissioni (provvigioni) che New Fin Srl potrà ricevere dal soggetto finanziatore per l'attività prestata sono, in ogni caso, dettagliate all'interno del modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" per il credito immobiliare e "Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori" (c.d. SECCI) che gli saranno messi a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario.

ELENCO DELLE BANCHE E/O INTERMEDIARI FINANZIARI CON CUI NEW FIN SRL OPERA IN CONVENZIONE.

- ADV Finance Spa - www.advfinance.eu
- Banca di Sconto Spa - <https://www.bancadisconto.it/>
- Ibl Banca Spa - <https://www.iblbanca.it/>
- Banca Sistema Spa - www.bancasistema.it
- IFIVER Spa - <https://www.ifiver.it/>
- Prestiamoci Spa - <https://www.prestiamoci.it/>
- Banca della Nuova Terra - <https://www.bntbanca.it/>
- We Finance Spa - <https://www.wefinancespa.it/>

La clientela potrà scaricare dai rispettivi siti internet delle banche i fogli informativi dei prodotti proposti. Il cliente potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti del cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA.

Finalità, modalità esecuzione incarico e durata: Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un finanziamento, previa richiesta della clientela, presso banche o intermediari finanziari. L'incarico alla New Fin Srl viene conferito per iscritto ed **in esclusiva**, quindi il Cliente non potrà ricercare autonomamente il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di **6 mesi** a decorrere dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile.



Obblighi del Mediatore Creditizio: Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo: 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; 2) di fornire un'ideale consulenza e compiere l'attività di mediazione adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto; 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; 4) di rispettare il segreto professionale; 5) di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Obblighi del Cliente: 1) Fornire alla New Fin Srl la documentazione necessaria, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla società per lo svolgimento del contratto di mediazione, manlevando New Fin Srl da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna ovvero in caso di documentazione non autentica e non veritiera, incompleta e non aggiornata; 2) Dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, pregiudizievoli, procedimenti penali, eventi negativi o segnalazioni in banche dati pubbliche o private, pignoramenti, ipoteche o altre pregiudizievoli iscritte e gravanti su eventuali diritti reali, procedure esecutive o concorsuali in corso; 3) Garantire la veridicità e la completezza dei dati, documentazione e notizie fornite al mediatore strumentali per lo svolgimento del contratto di mediazione e quindi, comunicare tempestivamente a New Fin Srl eventuali variazioni sulla situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che possa incidere sulla capacità ad adempiere le obbligazioni assunte; 4) Di non conferire contestuale incarico di mediazione ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Diritti del Cliente: 1) Il Cliente ha diritto di ricevere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come locale aperto al pubblico di New Fin Srl, su supporto cartaceo o su supporto durevole, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché delle Guide relative all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio; 2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto; 3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi; 4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni; 5) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto. Il cliente ha **diritto di recesso (ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo)**, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede operativa della New Fin Srl in via Giotto 13 - 81100, Caserta (Ce) consegnata o a mezzo pec: newfinsrl@legalmail.it.

Penali: Il contratto di mediazione stabilisce le ipotesi al verificarsi delle quali il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore una somma a titolo di penale ex art. 1382 c.c., e precisamente:

1. Violazione del diritto di esclusiva riconosciuto a New Fin Srl;
2. Revoca dell'incarico di mediazione senza giustificato motivo;
3. Rinuncia senza giustificato motivo alla richiesta di finanziamento già approvata/deliberata dall'istituto erogante.

In tali casi il cliente è tenuto al pagamento, a titolo di penale, in favore di New Fin Srl di una penale pari ad € 1.000,00 (mille) salvo risarcibilità del danno ulteriore.

Risoluzione del contratto: Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, b) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, c) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia.

PROCEDURE DI RECLAMO E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE.

La New Fin Srl persegue l'obiettivo di svolgere la sua attività con piena soddisfazione della clientela. Qualora il cliente si ritenga leso nei suoi diritti può presentare reclamo rivolgendosi per iscritto all'Ufficio Reclami istituito presso la sede operativa. Il reclamo potrà essere inviato mediante lettera raccomandata A/R intestata ad **Ufficio Reclami New Fin Srl**, via Giotto 18 - 81100, Caserta (Ce) email: reclami@newfinsrl.it o pec: newfinsrl@legalmail.it Il reclamo deve riguardare aspetti legati all'attività di mediazione creditizia ivi inclusi i contatti ed il comportamento tenuto dal collaboratore del mediatore creditizio nel corso della consulenza. Il cliente che presenta un reclamo dovrà indicare: nome e cognome, recapiti telefonici, data di sottoscrizione del contratto di mediazione, motivi del reclamo, richiesta nei confronti di New Fin Srl.

Il Mediatore creditizio deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta il cliente potrà ricorrere all'autorità giudiziaria competente. Il cliente, infatti, non potrà ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere eventuali controversie sorte con il mediatore stesso.

Naturalmente, l'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Caserta, salvo il caso in cui il richiedente



sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Qualora, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso organismo autorizzato); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA ESPLICATIVA

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
- **Consumatore.** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Finanziamento.** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno, (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **Offerta fuori sede.** Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari.** Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- **TAEG.** Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al Mediatore commisurato all'importo del finanziamento.
- **OAM.** Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.